



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 d.d. 24 maggio 2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 d.d. 07 novembre 2017 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 d.d.11 marzo 2025



# INDICE

<b>CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 - FINALITÀ.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - FUNZIONE PEDAGOGICA.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 - FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO II – NIDO D’INFANZIA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9 - PERIODO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 - AREA DI UTENZA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 - CAPIENZA.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 - CRITERI DI AMMISSIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO AL NIDO D’INFANZIA.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 15 - RETTE DI FREQUENZA.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 16 – DOTAZIONE DEL PERSONALE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 - GRUPPO DI LAVORO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 18 - COORDINAMENTO INTERNO AL NIDO D’INFANZIA.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 - ASSEMBLEA DEI GENITORI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 20 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO III - NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 21 – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPO IV – SERVIZI INTEGRATIVI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 22 – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>16</b>



# CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ ED ELEMENTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA

## ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Mori.

## ART. 2 - FINALITÀ

1. I servizi socio educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "nuovo ordinamento dei servizi socio - educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni.
2. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.
3. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune costituisce punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, di mediazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni locali.
4. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune promuove il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

## ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune è costituito da:
  - a. il nido d'infanzia;
  - b. il nido familiare – servizio Tagesmutter;
  - c. il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro;
  - d. i servizi integrativi al nido.
2. Il Comune può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi, organizzati con modalità diversificate.

#### **ART. 4 - FUNZIONE PEDAGOGICA**

1. La funzione pedagogica a supporto dei servizi socio educativi viene assicurata mediante un coordinamento dotato di professionalità con competenze psico-pedagogiche, a mezzo di convenzioni con soggetti privati di comprovata esperienza nella materia.
2. La funzione pedagogica si sostanzia nell'elaborare, in collaborazione con il personale educativo, l'indirizzo pedagogico-educativo dei servizi, concorrendo alla sua progettazione ed attuazione, nel garantire la continuità educativa del nido, nel pianificare momenti di verifica e di valutazione, nel sostenere e promuovere le competenze del personale educativo operante nelle strutture, nel favorire la messa in rete dei servizi in gestione diretta e di quelli esternalizzati, attraverso momenti di confronto e verifica.

#### **ART. 5 - FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE**

1. Il Comune gestisce i servizi di nido d'infanzia ed i servizi integrativi direttamente o mediante affidamento ad organismi della cooperazione sociale di utilità sociale non lucrativi, sulla base di quanto indicato negli strumenti di programmazione comunale.
2. L'affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi viene effettuato con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti, dalla carta dei servizi e dagli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale.
3. Il Comune, per il servizio di nido familiare – Tagesmutter, interviene a sostegno delle famiglie.

#### **ART. 6 - ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. I bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Mori, possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. I bambini e le bambine con disabilità certificata da idonea documentazione specialistica o in situazione di svantaggio sociale e culturale, adeguatamente attestato da relazione dei Servizi sociali, hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia.
3. Qualora i servizi vengano estesi ad altri Comuni ovvero ci sia la possibilità di permettere ai residenti del Comune di Mori di fruire dei servizi medesimi presso altri Comuni si provvederà, con apposita convenzione, a disciplinare i relativi rapporti anche di ordine finanziario.

## **ART. 7 - PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE**

1. I genitori e gli operatori partecipano attivamente alla definizione delle linee educative dei servizi per l'infanzia; a tal fine possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.
2. La famiglia partecipa alla vita ed all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori, il Comitato di Partecipazione ed ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo.
3. Il Comune si dota della carta dei servizi che disciplina i rapporti con le famiglie utenti e definisce finalità, caratteristiche, modalità di gestione, livelli di qualità che intende garantire, forme di reclamo ed eventuali indennizzi riconosciuti.

## **CAPO II – NIDO D'INFANZIA**

### **ART. 8 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO**

1. Il nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore sette e trenta alle diciassette e trenta, dal lunedì al venerdì, per non più di undici mesi all'anno.
2. La Giunta comunale può definire modalità organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, ridotti e ampliati in relazione alle esigenze delle famiglie, alle esigenze formative del personale ed al progetto educativo, nel rispetto del primo comma del presente articolo.

### **ART. 9 - PERIODO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. Il servizio nido d'infanzia è erogato indicativamente da inizio settembre a fine luglio.
2. Il Responsabile di Servizio competente per materia, sentiti il Comitato di Partecipazione, il Gruppo di lavoro e l'Amministrazione, fissa il calendario effettivo nonché le giornate di chiusura obbligatoria per l'anno educativo successivo.
3. A parziale deroga dei commi precedenti si potrà attivare il servizio di nido d'infanzia con uno specifico progetto educativo, nei periodi di chiusura del nido d'infanzia, in base alle domande presentate dalle famiglie dei bambini e delle bambine iscritti.

### **ART. 10 - AREA DI UTENZA**

1. La Giunta comunale, in caso di necessità, individua le aree di riparto del territorio comunale, i nidi d'infanzia di ogni area e la loro natura.
2. Nel caso di servizi innovativi o con forme organizzative sperimentali, è possibile prescindere dalle aree di utenza.

## **ART. 11 - CAPIENZA**

1. Il Responsabile di Servizio competente per materia fissa la capienza in ragione delle caratteristiche strutturali di ciascun nido d'infanzia e degli aspetti organizzativi del servizio.

## **ART. 12 - CRITERI DI AMMISSIONE**

1. La Giunta comunale individua i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la formazione della graduatoria di ammissione, nel rispetto dei seguenti parametri:
  - a. situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
  - b. situazione economica e patrimoniale.

## **ART. 13 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE**

1. Il Responsabile di Servizio competente per materia, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 12, forma ed approva la graduatoria per l'ammissione al nido d'infanzia e stabilisce adeguate forme di pubblicità della stessa.
2. La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni vengono effettuate in base ai posti disponibili.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria, il Responsabile di servizio potrà approvare una graduatoria aggiuntiva con le domande pervenute entro il 30 novembre, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle strutture.

## **ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO AL NIDO D'INFANZIA**

1. Il Responsabile di Servizio competente per materia, d'intesa con la Coordinatrice interna, predispone il piano degli inserimenti, sulla base della graduatoria di ammissione, della capienza delle strutture, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili, anche a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo delle strutture.
2. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, il criterio della suddivisione in gruppi omogenei per età dei bambini e delle modalità di accettazione del posto di cui al successivo comma 9. In caso di compresenza di fratelli o sorelle viene privilegiata la frequenza contemporanea nella stessa struttura.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 6 c. 3, il requisito della residenza nel Comune di Mori è indispensabile per la fruizione del servizio di Nido d'infanzia, e deve essere mantenuto per tutto il periodo intercorrente fra la presentazione della domanda di iscrizione e la

fine della fruizione del Servizio. Qualora lo stesso venga perso prima dell'inserimento iniziale o prima dell'inizio del nuovo anno educativo, l'utente non potrà essere ammesso alla frequenza e verrà dimesso d'ufficio. Nel caso in cui la perdita di detto requisito dovesse accadere in corso d'anno, ferme restando le altre condizioni di frequenza, si permetterà all'utente di concludere il solo anno educativo in corso, alla fine del quale lo stesso verrà dimesso d'ufficio. È compito dei genitori comunicare con la massima tempestività ai competenti uffici comunali la volontà di spostare la residenza fuori dal Comune di Mori”.

4. Sia al momento dell'inserimento che durante la frequenza ogni utente dovrà dimostrare, nei termini e con le modalità individuate dalle leggi di settore, di aver adempiuto a tutti gli obblighi vaccinali richiesti. In caso contrario l'utente verrà dimesso d'ufficio.
5. In presenza di bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare ed occupanti posizioni adiacenti nella graduatoria generale, si dovrà procedere all'inserimento contestuale degli stessi, assegnando i relativi posti anche in temporanea deroga ai rapporti bambino/educatrice previsti dal presente disciplinare.
6. Su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia, può essere consentita la permanenza al nido d'infanzia oltre il compimento del terzo anno d'età e comunque non oltre la conclusione del relativo anno educativo. Gli uffici comunali competenti valutano l'ammissibilità di tali richieste tenuto conto della eventuale lista di attesa derivante dalla graduatoria di ammissione.
7. Alle bambine e ai bambini che non hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia è comunque consentita la permanenza al nido d'infanzia oltre il compimento del terzo anno di età permettendo di concludere l'anno educativo in corso.
8. Su espressa richiesta della famiglia, accompagnata da un'adeguata relazione dei servizi socio assistenziali, alla bambina o al bambino con disabilità certificata è consentita la permanenza presso il nido d'infanzia per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia.
9. Il Responsabile di Servizio competente per materia, qualora non fosse raggiunta la capienza massima, nell'assegnazione dei posti, applica una idonea flessibilità nella composizione dei gruppi al fine di garantire l'ammissione ed ottimizzare l'utilizzo della struttura, anche superando il criterio della posizione in graduatoria.
10. Il servizio di nido d'infanzia non può essere erogato a bambini che contestualmente beneficino di analogo servizio di nido d'infanzia derivante da stipula di apposite convenzioni con altri comuni, o di altri servizi all'infanzia contemplati nel presente disciplinare.
11. La Giunta comunale definisce le modalità di accettazione e rinuncia al posto assegnato, nonché i termini e le disposizioni per le dimissioni dal servizio.

## **ART. 15 - RETTE DI FREQUENZA**

1. La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido

d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:

- a. una quota fissa mensile;
  - b. una quota giornaliera da corrispondersi sulla base delle presenze effettive.
2. La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.
  3. La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.
  4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione della bambina o del bambino al nido, tranne che nei periodi di chiusura delle strutture disposte dal Comune, in occasione di festività o per cause comunque imputabili all'Amministrazione.
  5. L'utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, prima dell'inizio di ogni anno educativo, documenta la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso d'anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi, l'utente ha facoltà di aggiornare tale documentazione ai fini della rideterminazione della retta a suo carico. In tale caso la retta verrà rideterminata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione della variazione.
  6. In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal Comune per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale provvederà ad applicare nei confronti dell'utente la quota massima fino all'ultimo giorno del mese di avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
  7. La retta è pagata con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune.
  8. Il Comune, a tre mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di pagamento stabilito nel titolo di pagamento, anche per rette non consecutive, procede a dichiarare la decadenza dal posto al nido d'infanzia del bambino o della bambina e riscuote le rette comunque dovute.
  9. L'utente che risultasse anche parzialmente inadempiente rispetto al pagamento della retta di frequenza, non potrà essere iscritto al successivo anno educativo, e verrà dunque dimesso d'ufficio qualora non dimostri di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi entro l'inizio dell'anno medesimo.
  10. In caso di morosità pregresse, non potranno essere ammessi alla frequenza del nido altri bambini dello stesso nucleo familiare, qualora i genitori non dimostrino di aver adempiuto al pagamento delle rette insolute entro l'inizio dell'anno educativo. E' necessaria la regolarizzazione degli obblighi degli ultimi 5 anni.

## **ART. 16 – DOTAZIONE DEL PERSONALE**

1. Il personale è assegnato ad ogni nido d'infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio, in ragione del rapporto:
  - a. una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo sei bambini e bambine iscritti di età compresa tra tre e diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
  - b. una educatrice o un educatore per ogni gruppo di massimo nove bambini e bambine iscritti di età superiore a diciotto mesi e comunque fino al completamento dei posti disponibili nella struttura;
  - c. una addetta o un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni quindici bambini e bambine;
  - d. un cuoco o una cuoca per ogni struttura, fatta salva la possibilità di esternalizzare il servizio mensa.
2. Nei gruppi in cui sono inseriti bambine o bambini con disabilità certificate o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del Gruppo di lavoro, gli uffici comunali competenti possono stabilire la riduzione del numero delle bambine e dei bambini o, in alternativa, l'assegnazione di una educatrice o di un educatore supplementare.

## **ART. 17 - GRUPPO DI LAVORO**

1. Il personale assegnato ad ogni nido d'infanzia costituisce il Gruppo di lavoro.
2. Il personale assunto a sostegno di bambini con disabilità fa parte del gruppo di lavoro.
3. Il gruppo di lavoro elabora annualmente il proprio progetto educativo. Secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle finalità definite dal presente regolamento ed agli obiettivi del Comune.
4. Le attività di programmazione educativa, di organizzazione del lavoro e l'aggiornamento professionale rientrano nel normale svolgimento del servizio. Ad esse è riservato un monte ore contrattualmente definito, da usufruire temporalmente in coerenza con le indicazioni organizzative concordate con il Responsabile di Servizio competente per materia.
5. Per le predette funzioni possono essere utilizzate le ore facenti parte del Monte ore annuo a disposizione di ciascun dipendente, fermo restando che il personale educativo a tempo pieno svolga 30 ore settimanali a contatto con il bambino. Questo rapporto verrà applicato in maniera proporzionale al personale impiegato in orario part-time.
6. Il gruppo di lavoro, d'intesa con il Comitato di Partecipazione elabora e propone al Comune l'orario di lavoro del personale. L'orario di lavoro dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità durante tutto il periodo di apertura giornaliera del nido d'infanzia ed in particolare una maggior compresenza di unità del personale educativo nei periodi più intensi della giornata come pure una adeguata presenza di personale

ausiliario nei momenti maggiormente indicati per lo svolgimento dei compiti affidati. Entro questi termini il personale deve assicurare ampia disponibilità nella mobilità interna e nel superare la rigidità dei compiti e ruoli per una migliore funzionalità e qualificata risposta alle necessità che il servizio richiede.

7. Il personale può consumare il pasto di mezzogiorno presso il nido d'infanzia ove presta servizio. Per il personale tenuto ad assicurare la vigilanza o assistenza ai bambini il periodo di mensa è utile al fine del computo dell'orario di servizio.
8. Gli uffici competenti provvederanno alla sostituzione del personale assente decorsi di norma due giorni dall'inizio dell'assenza.
9. Al personale del nido d'infanzia è di norma fatto divieto di somministrare farmaci ai bambini. In casi eccezionali è facoltà del Responsabile di Servizio competente per materia autorizzare il personale educatore alla somministrazione di farmaci "salva vita", da valutarsi caso per caso in funzione del tipo di patologia, delle certificazioni medico-specialistiche prodotte e delle circostanze generali, anche di tipo organizzativo, previa condivisione di un protocollo operativo con il personale educatore interessato ed i genitori della bambina o del bambino.

#### **ART. 18 - COORDINAMENTO INTERNO AL NIDO D'INFANZIA**

1. Per ogni nido d'infanzia sono nominati periodicamente la coordinatrice o il coordinatore interno. La coordinatrice o il coordinatore interno, rinnovabili annualmente, non sono calcolati nel rapporto numerico di cui al precedente art. 16.
2. La nomina è effettuata:
  - a. per i nidi d'infanzia gestiti direttamente: dal Responsabile di Servizio competente per materia su proposta del Gruppo di lavoro, scegliendolo fra il personale educativo che sia in possesso di esperienza professionale e formazione adeguate;
  - b. per i nidi affidati in gestione a terzi: dall'Ente gestore, scegliendolo fra il personale educativo adeguatamente formato.
3. La coordinatrice, pur nella programmazione ed organizzazione unitaria del servizio e delle attività da parte del gruppo di lavoro di tutto il personale, è responsabile del funzionamento del nido d'infanzia e con la collaborazione del gruppo di lavoro sollecita, coordina e promuove tutte le iniziative e gli interventi opportuni e necessari per garantire la funzionalità educativa del servizio.
4. Inoltre alla coordinatrice competono le seguenti attribuzioni:
  - a. Promuovere le riunioni settimanali del Gruppo di lavoro, come dallo stesso concordate, e coordinare unitamente a tutto il personale, l'attività interna secondo le linee elaborate dal Comitato di Partecipazione;
  - b. Compilare giornalmente l'apposito registro delle presenze dei bambini e del personale e darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente;
  - c. Favorire il dialogo e un rapporto di collaborazione con la famiglia, anche organizzando periodici incontri con i genitori;
  - d. Preparare di concerto con il personale l'orario e l'alternarsi dei turni di servizio, avendo

particolare riguardo alle esigenze ed al numero di presenze dei bambini durante i vari momenti della giornata;

- e. Sostituire le brevi assenze delle colleghe;
  - f. Partecipare alle riunioni del Comitato di Partecipazione;
  - g. Mantenere continui e costanti rapporti con gli Uffici comunali e con il Comitato di Partecipazione, per ogni eventuale problema di rispettiva competenza connesso al buon andamento ed organizzazione del nido d'infanzia.
5. Alla coordinatrice è dovuto il trattamento economico per personale educativo.

## **ART. 19 - ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia.
2. La coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre mesi di ogni anno educativo e la presiede fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. L'assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un Presidente e un vice Presidente che rimangono in carica per tutto l'anno educativo e comunque fino alle dimissioni del proprio bambino o bambina. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente convoca l'assemblea in seduta ordinaria almeno una volta nell'anno educativo e in seduta straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo dei genitori dei bambini e bambine iscritti, su richiesta dell'Amministrazione comunale o al verificarsi di gravi e urgenti motivi.
5. L'assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d'infanzia o nei locali messi a disposizione dal Comune, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preavviso alla coordinatrice o al coordinatore.
6. Alle riunioni dell'assemblea può assistere il personale che opera nel servizio, fatta salva l'esigenza di riunioni riservate ai soli genitori.
7. Il Presidente redige il verbale delle riunioni dell'assemblea dei genitori. Copia del verbale è affissa e custodita presso il nido d'infanzia ed inviata all'ufficio di merito.
8. L'assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d'infanzia presentato dal Gruppo di lavoro e sui progetti per l'infanzia proposti o realizzati dal Comune. Può proporre al Gruppo di lavoro del nido e al Comune la discussione di problematiche educative e sociali, nonché la realizzazione di progetti relativi all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio.
9. L'assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti nel comitato di partecipazione.

## ART. 20 - COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. Nell'ambito del nido d'infanzia è istituito il comitato di partecipazione ed è composto da:
  - a. tre rappresentanti del personale: la coordinatrice o il coordinatore del nido, un rappresentante del personale educativo e un rappresentante del personale ausiliario;
  - b. cinque rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori.
2. Sarà presente la coordinatrice o il coordinatore pedagogico comunale, se richiesto.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e del personale in seno al comitato di partecipazione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare un numero di persone pari alla metà più uno del numero dei componenti da eleggere.
4. Il comitato di partecipazione dura in carica tre anni ed opera con libertà di forma. In caso di decadenza dalla carica di uno dei rappresentanti delle famiglie, in quanto cessa di fruire del servizio, per dimissione o per altro giustificato motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. Analogamente si procede per la componente del personale del nido.
5. Il comitato di partecipazione nella sua prima riunione, convocata dalla coordinatrice o dal coordinatore del nido, elegge a maggioranza dei componenti, il presidente e il vice presidente, scegliendoli nell'ambito della componente delle famiglie.
6. Il comitato di partecipazione è convocato, con un preciso ordine del giorno, dal presidente e le riunioni si svolgono fuori dall'orario di apertura del servizio.
7. La partecipazione dei genitori al comitato è gratuita, mentre la partecipazione del personale rientra nel normale orario di servizio.
8. Delle riunioni viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa all'ufficio comunale competente e esposto all'albo del nido.
9. Al comitato di partecipazione competono funzioni di proposta in merito al funzionamento e all'attività dei nidi d'infanzia e in particolare nel nido di cui è espressione. Esso può intervenire su tutti i problemi del suo funzionamento e sulle modalità di realizzazione delle finalità del servizio. Il Comitato di partecipazione:
  - a. collabora fornendo indicazioni al Comune e agli Enti preposti in riferimento all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi ai servizi per l'infanzia;
  - b. avanza proposte all'Amministrazione comunale in ordine alle spese necessarie per il funzionamento del nido e formula indicazioni con particolare riguardo gli aspetti relativi all'alimentazione, agli arredi e alle attrezzature;
  - c. esprime pareri al Comune circa l'orario annuale, settimanale e giornaliero di apertura e chiusura del nido, tenendo conto delle situazioni locali e della funzione educativa che deve assolvere la famiglia;
  - d. promuove periodici incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali e territoriali per la discussione delle questioni di interesse del nido e per la diffusione dell'informazione sui problemi dell'infanzia;

- e. prende in esame eventuali osservazioni e suggerimenti presentati dagli utenti assumendo le opportune iniziative;
  - f. può avanzare proposte al Comune per la modifica del Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed in generale su ogni questione che interessi l'educazione dell'infanzia.
10. L'amministrazione comunale cura e mantiene costanti e fattivi rapporti con i Comitati di partecipazione sollecitandone in tempo utile le proposte in merito agli aspetti e alle materie di loro competenza.
11. I presidenti dei comitati di partecipazione si riuniscono in seduta congiunta, con funzioni di coordinamento.

## CAPO III - NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER

### ART. 21 – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni, e comunque fino ad acquisizione del diritto di inserimento nella scuola dell'infanzia qualora raggiungano il terzo anno di età, e residenti nel Comune di Mori, quale servizio complementare al nido d'infanzia.
2. A parziale deroga dell'art. 6 c. 1, nei periodi e nei tempi extrascolastici, limitatamente ai posti disponibili, la Giunta comunale può ammettere al servizio nido familiare – servizio Tagesmutter anche bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni.
3. Il Comune eroga una compartecipazione alla spesa oraria alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente.
4. La compartecipazione alla spesa è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune ad esclusione dei servizi integrativi, e fino al perdurare del requisito della residenza nel Comune di Mori.
5. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione della compartecipazione alla spesa e le modalità di erogazione del medesimo.
6. Non possono essere concesse compartecipazioni alla spesa per il Servizio Tagesmutter alle famiglie che si trovino in situazione di morosità pregressa negli ultimi 5 anni, per i servizi all'Infanzia anche erogati ad altri componenti del nucleo familiare.

## CAPO IV – SERVIZI INTEGRATIVI

### ART. 22 – ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia il Comune può istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazio gioco e di accoglienza, con le modalità previste dall'art. 5 della L.P. 4/2002 e ss.mm.
2. Il Centro per bambini e genitori è un servizio opportunamente attrezzato e organizzato per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori, fornisce occasione di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituisce altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti, secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.
3. Lo spazio gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione dove opera personale qualificato, al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età per un tempo massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata ed in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico strumentale, strutturale e di gestione.
4. I servizi previsti da questo capo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questo regolamento, in modo da consentire il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
5. L'Amministrazione comunale, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, può promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.
6. La Giunta comunale definisce le modalità e i criteri di svolgimento e di erogazione dei servizi integrativi e determina la quota di partecipazione della famiglia, le agevolazioni e i casi di esonero.